CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. (Legge applicabile) – Il presente contratto di vendita è disciplinato dalle condizioni generali qui riportate e dalle norme interne della Legge italiana vigenti in materia, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 o di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale.

2. (Formazione del contratto)

2.1 - L'ordine si intende accettato soltanto in virtù di conferma scritta del venditore. Sino a quel momento, offerte e preventivi formulati dal venditore ovvero da suoi agenti, rappresentanti ed ausiliari, non sono per il venditore vincolanti.

2.2 - Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore.

2.3 - La vendita ha per oggetto solo ed esclusivamente ciò che viene indicato nella conferma d'ordine del venditore.

2.4 – Il contratto di vendita si ritiene perfezionato nel momento in cui il venditore abbia ricevuto in restituzione la propria conferma d'ordine, entro il termine in essa indicato, debitamente sottoscritta dal compratore per accettazione, ovvero quando, prima di tale momento, sia stata eseguita la consegna dei beni al compratore o sia stata comunque data esecuzione al contratto mediante comportamento concludente.

3. (Disegni e documentazione del venditore) - I prezzi e tutti i dati, tecnici e non, figuranti nella documentazione descrittiva e commerciale (depliants, brochures, listino prezzi, ecc.) del venditore, ad eccezione di quanto indicato nella conferma d'ordine, hanno carattere di indicazioni non vincolanti. Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o *software*, relativi alla fabbricazione, al montaggio o manutenzione dell'impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o *software* del venditore, rimessi al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del venditore. Tale materiale non può essere sfruttato o altrimenti utilizzato, direttamente o indirettamente, per fini extracontrattuali dal compratore, senza il consenso scritto del venditore.

4. (Imballaggi) – L'imballaggio predisposto, salvo diverso accordo tra le parti, dal venditore e necessario per evitare danni o deterioramenti dei materiali, in condizioni normali di trasporto, per la destinazione stabilita in contratto, si dovrà ritenere a regola d'arte qualora accettato senza riserve dal vettore. L'imballaggio non potrà essere restituito al venditore.

5. (Consegna)

5.1 – Tranne diversa pattuizione, il periodo di consegna decorre dall'ultima fra le seguenti date: a) la data del perfezionamento del contratto; b) la data in cui il venditore riceve notizia della concessione di una licenza di importazione valida, quando tale licenza è necessaria per l'esecuzione del contratto.

5.2 - Il compratore garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all'atto dell'importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito.

5.3 - I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza.

5.4 - In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future.

5.5 - Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegne parziali.

5.6 - Qualora il compratore non abbia tempestivamente preso in consegna la merce, per cause non imputabili al venditore, il compratore sopporterà tutte le spese ed i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile.

5.7 - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

6. (Trasferimento del rischio) – Quali che siano le modalità di trasporto e resa specificate nelle condizioni particolari di contratto, la merce viaggia sempre a rischio del compratore, anche nel caso in cui sia convenuta la resa franco destino, o qualsiasi altra clausola equivalente o simile, rilevante al solo fine di disciplinare la ripartizione dei costi di trasporto. La merce non viene assicurata dal venditore salvo richiesta scritta del compratore che, in tal caso, assume a proprio carico la relativa spesa.

7. (Proprietà)

7.1 - Le merci passano di proprietà al momento della consegna al compratore se a quel tempo il prezzo è stato pagato per l'intero.

7.2 - Nel caso di vendita a rate il compratore acquista la proprietà della merce consegnata col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. In tale ipotesi, il compratore rimane depositario della merce e dei materiali di proprietà del venditore fino al momento in cui il prezzo di acquisto sarà stato interamente pagato.

7.3 - Qualora il compratore non paghi una o più rate pari all'ottava parte del prezzo, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso della merce.

7.4 - Il compratore si impegna in ogni caso a fare tutto quanto necessario per costituire nel Paese in cui si trova la merce consegnata una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o per porre in essere un'analoga forma di garanzia (es. *Security interest* , ecc.) a favore del venditore che sia altresì opponibile ai terzi. Se detta legge non concede al venditore il patto di riservato dominio, il venditore ha diritto di beneficiare di tutti quegli altri diritti sulla merce che la legge in questione gli permetta di riservarsi.

7.5 - Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia o comunque compiere qualsiasi altro atto di disposizione, reale o personale, della merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore; allo stesso deve essere immediatamente resa nota, a mezzo di lettera raccomandata, l'esistenza di qualsiasi procedura giudiziale (esecuzione, fallimento, ecc.) promosso, nonchè di ogni altro atto eseguito da terzi in pregiudizio della proprietà riservata sulle macchine.

7.6 – I beni oggetto del patto di riservato dominio o di altra analoga garanzia costituita ai sensi della presente disposizione, dovranno essere installati, dal momento della consegna fino al completo ed esatto pagamento dell'intero prezzo, presso il domicilio originariamente stabilito nel contratto di vendita senza possibilità di trasferimento dei beni stessi in altri luoghi.

7.7 - In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.

8. (Prezzo e pagamento)

8.1 - I prezzi delle merci si intendono sempre al netto delle spese di trasporto, assicurazione, installazione, montaggio e assistenza, escluso altresì l'imballaggio, conteggiato separatamente, e potranno essere discrezionalmente aumentati dal venditore anche durante l'esecuzione del contratto di vendita qualora in tale lasso di tempo si sia verificato un qualsiasi aumento nei costi di produzione.

8.2 - Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore.

8.3 – Nel caso di inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento, ovvero di difficoltà finanziarie del compratore sopravvenute alla stipula del contratto, il venditore è esonerato da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza.

In tali casi, il compratore decade dal beneficio del termine e, conseguentemente, il venditore ha la facoltà di esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito, fatta salva la sua facoltà di recedere dal contratto trattenendo a titolo di parziale liquidazione anticipata del danno, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

8.4 - Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore, né far valere la garanzia di cui all'art. 9 che segue, se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del venditore non consentono al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti.

8.5 - Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore nel Paese del venditore, aumentato di tre punti, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 9 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.

8.6 – I pagamenti dovranno sempre essere eseguiti in valuta avente corso legale in Italia.

8.7 – La merce verrà assicurata, a cura del venditore e a spese del compratore, soltanto dietro espressa richiesta scritta del compratore, con la conseguenza che, in mancanza di copertura assicurativa, ogni rischio per perdita e/o avaria della merce sarà ad esclusivo carico del compratore.

8.8 – Ogni versamento a titolo di acconto sarà sempre considerato come eseguito a titolo di caparra confirmatoria ("earnest") e come tale regolamentato dal codice civile italiano.

9. (Garanzia)

9.1 – La garanzia si limita alla riparazione od alla sostituzione delle parti difettose per vizio di lavorazione, delle parti di normale usura, nonché dei guasti causati da sovraccarichi.

Il venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

9.2 - Il venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore o, comunque, per quei difetti dovuti a cause che sorgono dopo che è avvenuto il trasferimento del rischio.

9.3 - **La presente garanzia ha durata di 6 mesi a partire dalla data di consegna.**

La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia di cui al punto 9.1 che precede.

Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura, entro 8 giorni dalla consegna.

Il compratore decade inoltre dalla garanzia ai sensi degli artt. 8.4 e 8.5 ovvero se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.

9.4 - Il venditore dopo essersi accertato dell'esistenza del difetto dovrà eseguire le riparazioni e/o sostituzioni con spese di spedizione e rispedizione del pezzo, viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore.

9.5 – Qualora la macchina difettosa debba essere restituita al venditore per le eventuali riparazioni, questa dovrà essere spedita franco stabilimento venditore e, nello stesso modo, il venditore provvederà a rimettere la macchina al compratore franco fabbrica venditore.

9.6 - La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, nemmeno per fermo della macchina, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

9.7 Viene altresì esclusa la responsabilità del venditore con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi, statutarie o meno, in favore del compratore, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità del bene ad un uso particolare.

10. (Collaudo e accettazione)

10.1 – I collaudi delle macchine vengono eseguiti presso la sede del venditore ovvero da ente idoneo dal venditore designato. Ai sensi della presente disposizione, per collaudo non si intende l'avviamento finale della macchina tessile.

10.2 – Il venditore, dietro espressa pattuizione per iscritto, potrà assumere l'obbligo di montaggio delle macchine limitandosi a tal fine a fornire il personale tecnico competente, con spese a carico del compratore. Quest'ultimo dovrà provvedere ad assicurare il proprio personale e per lo stesso dovrà rispondere personalmente, anche quando lo stesso lavori sotto la direzione del personale del venditore.

10.3 – Entro 8 giorni dalla data di consegna delle macchine, il compratore dovrà rilasciare dichiarazione scritta di accettazione delle macchine stesse, anche se manchi per qualsiasi causa l'applicazione di qualche accessorio e/o dispositivo che non ne pregiudichi il funzionamento. In ogni caso, l'accettazione si intenderà avvenuta entro il termine di 8 giorni dalla consegna in assenza di specifiche contestazioni scritte.

11. (Vendita a prova)

Qualora il venditore ritenga di eseguire in favore del cliente una vendita a prova, si dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

- le spese di trasporto dalla sede del venditore a destino saranno poste a carico di quest'ultimo;
- le spese di trasporto in caso di restituzione delle macchine per mancata vendita al termine del periodo di prova saranno sopportate dal cliente.

La restituzione delle macchine in prova dovrà essere eseguita entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di inizio del periodo di prova, salvo quanto diversamente convenuto per iscritto.

12. (Regole finali)

12.1 - Qualora il contratto sia redatto in più lingue farà fede il testo in lingua italiana.

12.2 - Il contratto non potrà essere dal compratore ceduto senza il previo consenso scritto del venditore.

12.3 - Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del compratore.

Il Compratore (The Buyer) _____

Approvazione espressa: il compratore dichiara di accettare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. i seguenti articoli come sopra riportati: 1 (legge applicabile), 2.4 (perfezionamento del contratto), 4 (imballaggi), 5.2 (pagamento prezzo in caso di non importabilità merce), 5.3 (natura indicativa termini di consegna), 5.4 (consegne ripartite e non risolvibilità del contratto), 5.5 (obbligo di presa in consegna), 6 (trasferimento del rischio), 7.2 (riserva di proprietà e assunzione rischio), 7.3 (risoluzione e recupero del bene), 7.5 (divieto atti di disposizione merce non pagata integralmente) , 7.7 (risoluzione e penale), 8.1 (variazione prezzi), 8.3 (esonero obbligo di consegna e incasso prezzo), 9.2 (esonero responsabilità venditore per cattivo uso o manutenzione merce), 9.3 (durata garanzia, termine denunzia, decadenza), 9.6, 9.7 (carattere assorbente garanzia pattuita), 10 (collaudo e accettazione), 12.3 (foro competente esclusivo).

Il Compratore (The Buyer)_____